



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 1 Segreteria tecnico-amministrativa  
dell'Ingegnere capo – Ufficio front-office

Ragusa Prot. n. 0222094 del 110 NOV. 2017

Allegati n.

**OGGETTO:** Sentenza della Corte Costituzionale n°232 del 26.07.17 – Illegittimità costituzionale dell'art.16, commi 1 e 3 della L.R. 10 agosto 2016, n°16.

VIA PEC

Ai Comuni della Provincia di  
RAGUSA

Al Libero Consorzio Comunale di  
RAGUSA

All'Ordine degli Ingegneri e Architetti

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

All'Ordine dei Geologi

Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati

All'Ordine dei Periti Industriali

All'Ordine degli Agrotecnici

della Provincia di RAGUSA

Si informano gli Enti Locali e gli Ordini Professionali in indirizzo che con nota n°221557/DRT del 09.11.2017 – che si allega in copia alla presente – il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, a seguito della sentenza n.232 del 26 settembre 2017 della Corte

Costituzionale, ha disposto l'immediata sospensione delle procedure di cui all'art.32 della L.R. 19 maggio 2003, n°7.

Alla luce di quanto sopra si comunica che questo Ufficio provvederà ad applicare esclusivamente le disposizioni dettate dall'art.94 del D.P.R. n°380/2001, che per comodità di consultazione si riporta qui di seguito.

#### **Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori**

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'Ingegnere Capo  
(Ignazio PAGANO MARIANO)

